

2. Le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e e) sono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (1).

#### *Articolo 2*

All'atto della presentazione delle domande di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), l'esportatore deve presentare una dichiarazione dalla quale risulta che ha rispettato la condizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c).

#### *Articolo 3*

La Commissione può decidere di sospendere il rilascio dei titoli di fissazione anticipata non appena il quantitativo

totale per il quale sono stati chiesti i titoli ha raggiunto le 30 000 t.

Qualora il quantitativo dovesse superare 30 000 t, la Commissione può prendere le misure necessarie per garantire il rispetto del quantitativo previsto.

#### *Articolo 4*

Le disposizioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 5, primo trattino del regolamento (CEE) n. 1700/84 si applicano ai prodotti di cui ai codici NC 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 22 19 e 0203 29 11.

#### *Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 208 del 3. 8. 1985, pag. 5.